



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

Ufficio VIII

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

**VISTO** il Decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

**VISTA** l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in più Paesi (Italia/**Spagna**) appartenenti all'Unione Europea dalla Sig.ra **Mariangela CANNELLA**;

**VISTA** la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

**VISTA** l'attestazione del competente "Ministerio de Educación, Cultura y Deporte" di Madrid (Spagna) del 29 novembre 2017, con la quale si certifica che l'equivalenza della laurea accademica italiana al livello accademico di "Grado", unitamente al Master, ai sensi dell'art. 11 e) della direttiva 2005/36/CE, abilitano in Spagna all'esercizio della professione di docente nella scuola secondaria obbligatoria e Baccellierato per studenti di età compresa tra 12 e 18 anni nelle materie di conoscenza delle Scienze sociali e giuridiche nel campo specifico delle Scienze umanistiche e nel campo specifico delle Scienze giuridiche;

**VISTA** la nota prot. n. 2971 del 17 marzo 2017, con cui il M.I.U.R. comunica, conformemente ai chiarimenti forniti dal Ministerio de Educación, Cultura y Deporte spagnolo, di prendere in considerazione a partire dalla suddetta data "solo ed esclusivamente le istanze complete di un documento che attesti la partecipazione al concorso pubblico spagnolo (sistema selectivo de acceso a la función pública) o il superamento di almeno una parte dello stesso";

**VISTA** l'ordinanza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4709 del 30 ottobre 2017 che, in sede di appello cautelare, in accoglimento del ricorso n. 5847/2017 proposto da soggetti controinteressati alla nota di cui sopra, ha disposto che, nelle more della definizione del giudizio di merito, questo Ministero debba continuare ad adottare con riserva la procedura di riconoscimento seguita fino al 20 marzo 2017;

**VISTA** la nota PEC prot. n. 2093 del 06 febbraio 2018 con la quale il M.I.U.R. ha chiesto all'Avvocatura di Stato un parere circa le modalità di gestione dei provvedimenti sub condizione in relazione alla decisione del Consiglio di Stato di cui sopra;

**VISTA** la nota di risposta del 23 aprile 2018 pervenuta con PEC del 15 maggio 2018, con la quale l'Avvocatura Generale dello Stato esprime il proprio parere, ritenendo *sia opportuno attenersi scrupolosamente alla decisione del Consiglio di Stato che è chiara nello stabilire che, prima della decisione di merito del TAR, il Ministero debba procedere al riconoscimento con le stesse modalità prima della promulgazione della nota datata 20 marzo 2017;*

**RITENUTO OPPORTUNO**, nelle more della definizione del giudizio di merito, dover dare esecuzione alla citata Ordinanza del Consiglio di Stato;

**VISTO** l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

**VISTA** la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 07 ottobre 2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

**CONSIDERATO** che l'interessata, cittadina italiana, di madrelingua italiana, possiede la competenza linguistica necessaria, in quanto ha conseguito la formazione secondaria e/o accademica in Italia;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, e successive modifiche, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

**RILEVATO** altresì, che ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post – secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post – secondario;

**TENUTO CONTO** di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15;

**VISTO** il decreto direttoriale prot. n. 971 del 19 giugno 2018, che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

**VISTA** la nota prot. n. 8730 del 06 giugno 2019, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone, ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio svolto dall'interessata per l'insegnamento in argomento;

**ACCERTATO** che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata, integrato dalla misura compensativa sopra citata, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206/2007;

### **DECRETA**

- 1- Fermo l'effetto risolutivo connesso all'eventuale pronuncia che dovesse risultare favorevole a questo Ministero all'esito del giudizio di merito sulla legittimità della nota DGOSV n. 2971 del 17 marzo 2017, il titolo di formazione professionale così composto:
- Diploma di istruzione post-secondario: Laurea in "Giurisprudenza" conseguita presso l'Università di Cassino (Italia) il 28 ottobre 2010;
  - Titolo di abilitazione all'insegnamento: "Master Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas en la especialidad de "Economía y Administración de empresas" conseguito presso la Universidad Isabel I de Castilla (Spagna) nell'anno accademico 2014/2015,

posseduto dalla cittadina italiana **Mariangela CANNELLA**, nata a Formia (LT) il 01 settembre 1985, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per la classe di concorso:

#### **A-46 Scienze Giuridico-economiche;**

2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n.69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
Maria Assunta Palermo



Firmato digitalmente da  
PALERMO MARIA ASSUNTA  
C=IT  
O=MINISTERO ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E RICERCA